

Introduzione

La crescente disponibilità di tecnologie, di contenuti virtuali e la diffusione capillare dei social media hanno ridotto le relazioni umane ed empatiche, aumentando di conseguenza quelle virtuali facendo emergere un problema - quello della cyberviolenza - ormai di portata globale e con significative conseguenze sociali. Il diritto penale degli ultimi decenni si è lentamente evoluto, offrendo una tutela sempre maggiore alle vittime di violenza, e il riconoscimento all'interno del sistema penale della cosiddetta cybercriminalità corre parallelo a questo processo di adeguamento. Tuttavia, il diritto penale, così come concepito e creato per operare in una realtà statica, trova inevitabilmente il suo limite nel fornire alla vittima una tutela sincronizzata alla velocità del mondo digitale.

Purtroppo, il cyberspazio ha offerto la possibilità di compiere atti illegali e di violenza soprattutto contro le donne e i minori, capaci di ledere una sfera ancora più intima, quella della sessualità e della sua riservatezza. Questo intreccio ha portato a coniare nel linguaggio comune e nel contesto penale termini come cyberstalking e cyber molestie. Tuttavia, la riflessione giurisprudenziale sul rischio alla base dei fenomeni emergenti chiamati *sexting* (fare sesso inviando messaggi), *sextortion* (ricatto sessuale) e *revenge porn* (pornografia non consensuale), appare limitata.

La moltiplicazione delle attività criminali perpetrate attraverso il web ha portato il Legislatore a interrogarsi sui metodi repressivi più efficaci per reprimere e cercare di scongiurare i numerosi pericoli che si aggirano nel cyberspazio. Ad esempio, attraverso il decreto-legge 93/2013 (Contrasto alla violenza e femminicidio), sono state introdotte alcune modifiche al Codice Penale tra cui all'art. 612-bis, introducendo al 2° comma un aumento della pena per il caso in cui il reato sia stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici quali e-mail, SMS, chat malware e, soprattutto, social network; inoltre, con la legge 69/2019 (Codice rosso) è stato introdotto l'art. 612-ter per perseguire la diffusione illegale di immagini e video sessualmente espliciti e, quindi, per contrastare il cosiddetto *revenge porn*.

Un altro fenomeno in crescita tra i minori e, soprattutto, tra gli adolescenti è il cyberbullismo o bullismo online che ha costretto le istituzioni ad attuare dei piani d'azione e interventi legislativi per prevenire e contrastare il fenomeno, tra cui la legge 71/2017. Si tratta di un fenomeno da non sottovalutare in quanto può causare dei notevoli danni alla vittime e, come il bullismo, può integrare una violazione delle norme di diritto privato, del Codice penale, del codice della privacy e dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

L'attività di contrasto in Italia è affidata dal legislatore alla Polizia postale e delle comunicazioni che ha la gestione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On line in relazione a quanto previsto dalla legge 269/1998 e 38/2006, e dalla legge 71/2017 in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, delle condotte autolesioniste e delle dipendenze online dei minori.

In questa sede sono stati affrontati in modo approfondito i reati informatici o *cybercrimes* in ambito relazionale e a sfondo sessuale, evidenziando, discutendo ed elaborando con senso critico, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sottolineando l'importanza che il diritto penale, riflettendo sulla sua adattabilità alla modernità liquida, deve necessariamente dialogare con la nuova branca del diritto informatico, dove trovano maggiore spazio e tutela i nuovi diritti all'oblio, alla riservatezza e alla protezione dati personali.

Capitolo I

Gli atti persecutori informatici

1.1 Il delitto di atti persecutori

1.1.1 Introduzione

La Legge 23 aprile 2009 n. 38, *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"* ha introdotto nel sistema italiano, all'art. 7, la fattispecie di *"atti persecutori"*. Una legge con la quale le condotte di *stalking* vengono espressamente prese in considerazione, sulla base di un'osservazione di un fenomeno evidenziato e studiato in primo luogo in chiave socio-criminologica. Lo *stalking* non è una manifestazione ossessiva tipica dei nostri tempi, è un fenomeno sempre esistito; la letteratura, ad esempio, descrive come i promessi sposi fossero una storia di *stalking*: Don Rodrigo era uno stalker. Ad oggi, nulla è cambiato; non è cambiata l'ossessione persecutoria, anche se sono radicalmente mutati i meccanismi di controllo sociale, prima ancora che giuridico, che erano portati incanalare e contenere la stessa e ad impedirne - almeno nella maggioranza dei casi - le forme estreme, incontrollabili e come tali inaccettabili per il civile consesso. Tuttavia, è cambiata l'idea che la vittima di *stalking* debba passivamente subire le altrui aggressioni e vessazioni. In questi dodici anni, dal 2009 ad oggi, certamente il mondo "virtuale" informatico e telematico hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza - statistica e qualitativa - in relazione al fenomeno globale dello *stalking*. Una rilevanza, ormai divenuta "centrale".

Sul piano strettamente lessicale il termine anglosassone "stalk" può essere tradotto come "caccia in appostamento", "caccia furtiva", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto" (a selvaggina o a nemici). Lo stalker sarebbe quindi il cacciatore in agguato, che

studia e attende la preda in maniera occulta. In realtà già in questo senso la definizione si presta a un equivoco. Il cacciatore agisce con la precisa, necessaria intenzione di non essere visto o percepito dall'oggetto delle sue attenzioni, se non nel momento in cui decide di passare all'azione, per ucciderla o catturarla. Al contrario, lo stalker - nell'accezione sociopsicologica che qui interessa - in molti casi si apposta e insegue la propria vittima anche in maniera palese, lasciando "pesare" la propria ingombrante presenza. Una presenza che certamente è destinata a divenire, nell'intenzione dello stalker, una vera e propria intromissione nella vita privata della vittima, ma che può manifestarsi esteriormente - e come tale divenire fonte di afflizione - anche prima di forme dirette di contatto tra "cacciatore" e "cacciato". Nondimeno, lo stalker telematico ha, per forza di cose, caratteristiche sociologiche e caratteriali differenti: tende a non palesarsi, ma è verosimilmente più costante e maniacale nelle sue condotte. Purtroppo, l'anonimato telematico, in questo senso, può fare miracoli.

Difficile trovare un minimo comune denominatore a una serie di condotte e di soggetti che "coprono" un variegato range comportamentale. Condotte, tra l'altro, che sono state e possono essere oggetto di approfondimento su un piano multidisciplinare, che varia dal contesto criminologico a quello psichiatrico, da quello giurisdizionale a quello psicologico. Molte, ovviamente, moltissime le definizioni che sono state proposte a fronte di un fenomeno globalmente riconducibile a forme di intrusioni relazionale ripetute e assillanti. Verosimilmente, un punto fermo nella faticosa individuazione di una matrice comune al fenomeno in oggetto può essere reperito non tanto nella elencazione sistematica delle condotte riferibili allo stalker quali in genere reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata e non tanto e non solo nelle finalità che sono alla base "dell'attivazione" dello stalker - ossia iniziare un rapporto privilegiato con un soggetto, modificare strutturalmente un rapporto pregresso o recuperare "coattivamente" un rapporto esaurito o in esaurimento. Il vero dato caratterizzante e unificatore si identifica negli effetti che

tali condotte possono determinare sulla vittima: l'insorgere di stati di ansia e paura, tali da compromettere o addirittura stravolgere il normale svolgimento della quotidianità. Azioni, quindi, che esprimono un ripetuto e persistente tentativo di imporre ad un'altra persona comunicazioni non desiderate o contatti tali da incutere ansia o timore.

Certamente le molestie assillanti prese in considerazione dal nostro legislatore presuppongono altresì una reiterazione di episodi, non potendosi identificare lo stalking - in termini di penale rilevanza come per altro in chiave di valutazione sociologica del fenomeno - con contatti ed episodi isolati e occasionali. Un insieme, quindi, di comportamenti molesti e continui, quali reiterati appostamenti o pedinamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima o l'invio di comunicazioni di varia natura (telefonate, sms, messaggi via chat - vocali o scritti - lettere anche anonime, scritte sui muri nonché certamente anche contatti orali, in luoghi pubblici come privati, etc.).

In tale prospettiva generale, diffuso e allarmante era - ed è ancor più attualmente - il fenomeno del *cyberstalking*¹, che si manifesta quando le attenzioni ossessive dello stalker trovano luogo per via telematica nelle forme più disparate. Dal banale reiterato invio di e-mail alla pubblicazione su siti internet o su aree condivise da altri soggetti di dati ed informazioni - vere o false - sulla vittima, a forme di accesso informatico abusivo nel computer "dell'agredito", sino alla fraudolenta appropriazione dell'account e dei dati identificativi di quest'ultimo.

1.1.2 Lo stalker

Un tentativo di comprensione del fenomeno stalking non può che prendere le mosse da una rapida disamina della fenomenologia dell'autore delle condotte. È ipotizzabile una tripartizione

¹ Cfr. M. IASELLI – F. CORONA. Manuale di diritto di internet. Roma, EPC editore, pp. 193-196, 2021.

di base, fermo restando che le categorie evidenziate ben possono sovrapporsi del tutto o almeno in parte.

Indubbiamente lo stalker può identificarsi con un soggetto affetto da disturbi mentali, per il quale l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere una relazione con l'altra persona. Lo stalking rappresenta in tali situazioni la manifestazione di una patologia predefinita e trova nella stessa la propria fonte. Una seconda prospettiva riguarda soggetti che vivono in termini di disagio personale all'interno di uno stato "fisiologico": soggetti con problemi di interazione sociale, per i quali l'attività persecutoria ossessiva diviene il modo - atipico ed anomalo - di stabilire una relazione interpersonale e/o sentimentale a terzi, imponendo la propria presenza ed insistendo anche a fronte di risposte inequivocabilmente negative. In tali due prime situazioni lo stalker è in linea di massima - per forza di cose - un estraneo rispetto all'oggetto delle molestie, o quantomeno il "titolare" di un rapporto non particolarmente qualificato. Nel terzo caso, verosimilmente, il molestatore può essere l'ex coniuge, o l'ex partner o comunque un conoscente o collega della vittima. Si può ritenere statisticamente corretta la comune percezione dello stalking, quale forma di "aggressione" psicologica di un individuo di sesso maschile nei confronti di una vittima di sesso femminile con la quale è altamente probabile l'esistenza di una relazione sentimentale pregressa.

Lo stalker - in moltissimi casi - non è un malato. Non è uno psicopatico più o meno pericoloso, ma come tale riconoscibile, analizzabile e curabile o perlomeno prevenibile. Molti, moltissimi molestatore sono soggetti "abituamente" normali o che quantomeno limitano la propria anomalia a fasi - spaziali e temporali - definite della propria esistenza. Come tali soggetti che - spesso - possono essere individuati solo dopo che hanno abbondantemente avviato e magari portato sino a gravi conseguenze l'attività di molestia. Non a caso la dottrina ha evidenziato la peculiarità - sotto questo aspetto - dello "stalker"; allo stato non è dato comprendere se in questa fattispecie siamo in presenza di un comportamento grave e cosciente

da sanzionare duramente ovvero di una patologia di tipo psichiatrico che incide sulla punibilità di chi pone in essere i comportamenti tipici ad essa ascrivibili; di fatto non sarebbe oggi configurabile un concreto e valido profilo psicopatologico dello stalker perché spesso in questi non vi è nulla di psicopatologico secondo l'accezione psichiatrico-forense e medico-legale del termine².

Diviene, quindi, spontaneo chiedersi quando, come e perché un soggetto normale - o almeno non anormale - spinge le proprie azioni oltre ai margini di quella normalità entro la quale - alle volte per una intera vita - si era mosso? E si può ritenere che la causa - o almeno la "concausa" - dell'insorgenza di tali fenomeni possa essere individuata in base alle caratteristiche della vittima dello stalking? Indubbiamente, la diffusione delle comunicazioni digitali, la possibilità di essere "presenti" nella vita altrui in forma tanto costante quanto anonima, ha favorito la crescita esponenziale del fenomeno.

In generale, si potrebbe ritenere che l'autore delle condotte di stalking presenti un disagio relazione ed esistenziale, nonché evidentemente un problema di empatia³. Quest'ultima è stata definita la capacità di discriminare e riconoscere le emozioni espresse dall'altro nonché di assumere la prospettiva dell'altro, di mettersi nei suoi panni: immedesimazione emotiva, ossia sapere condividere le emozioni altrui e sapere rispettare le emozioni dell'altro. In questo senso quindi il persecutore non riuscirebbe a provare empatia verso le altre persone e non saprebbe decodificare correttamente i messaggi che gli altri gli inviano⁴.

1.1.3 L'oggetto della tutela

² Cfr. M. MARASCO – S. ZENOBI. Stalking: riflessioni psichiatrico forensi e medico-legali. Difesa sociale, 82(4-5), 45, 2003.

³ Cfr. M. MARASCO – S. ZENOBI, op. cit., 37 ss.

⁴ Cfr. C. PARODI – V. SELLAROLI. Diritto penale dell'informatica. Reati della rete e sulla rete. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp. 195-197.

Il delitto di "Atti persecutori" contemplato dall'art. 612-bis c.p. è stato introdotto, se non per colmare un vuoto, quantomeno per evitare delicate, complesse e certamente non sempre efficaci operazioni finalizzate a adattare disposizioni penali nate per differenti finalità e per fronteggiare fenomeni solo parzialmente analoghi a condotte che per numero e qualità si sono manifestate con particolare evidenza. Condotte tali da sollecitare una domanda di giustizia alla quale era difficile non cercare di fornire una specifica risposta: "... le norme previste dal nostro ordinamento penale ... non erano in grado di fronteggiare questo fenomeno. Le fattispecie applicabili erano di poco conto, quantomeno nei casi in cui lo stalker non aveva ancora trasmodato verso le sequenze più violente della sua condotta..."⁵.

Il reato in oggetto - inserito nella sezione III del capo III del titolo XII, libro II del Codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale - è diretto a sanzionare specificamente comportamenti molesti o minacciosi che, turbando le normali condizioni di vita, pongono la vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione; comportamenti tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza della vittima ovvero per la sicurezza di persona particolarmente vicina a quest'ultima e che possono anche essere prodromici a gravi atti di aggressione.

Se - anche alla luce della collocazione nel codice - la tutela della libertà morale, intesa come facoltà del soggetto di autodeterminarsi, risulta l'obiettivo primario della norma, deve ritenersi che con la stessa "venga tutelato l'ulteriore bene giuridico *dell'incolumità individuale*, quantomeno allorquando le minacce o le molestie provochino il perdurante e grave stato di ansia o di paura, che, se inteso quale patologia medicalmente accertabile, comporta la lesione del bene *salute*"⁶. Non solo: si è sostenuto che il nuovo reato sarebbe altresì destinato a tutelare la "serenità psicologica" nonché la riservatezza dell'individuo⁷.

⁵ Cfr. A. CADOPPI, Atti persecutori: una normativa necessaria. Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, 19, 49 ss, 2009.

⁶ A. BARBAZZA – E. GAZZETTA, "Il nuovo reato di atti persecutori" in www.altalex.it

⁷ Cfr. A. CADOPPI, Efficace la misura dell'ammonimento del questore. Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, 10, p.52, 2009.

1.2 La condotta: le minacce.

La fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. recita testualmente al primo comma: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Così prevedendo tre specifici eventi caratterizzanti la condotta dell'autore, sanzionano chi:

- cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero
- ingenera un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
- costringe ad alterare le proprie abitudini di vita.

Disposizione applicabile previa verifica della clausola di esclusione "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Il legislatore ha descritto la condotta in termini intenzionalmente molto ampi, usando concetti generali - quali appunto "minaccia" e "molestia" - che costituiscono patrimonio comune del sistema penale. Si tratta di una "tipizzazione" delle condotte più apparente che reale, in quanto sia le molestie che le minacce possono presentarsi nelle forme più disparate; forme che in concreto non potevano essere previste e descritte del legislatore, che ha così concentrato la propria attenzione sulle conseguenze di tali condotte. Un delitto, pertanto, a forma sostanzialmente libera, caratterizzato in particolare dalla necessaria reiterazione delle condotte e soprattutto dall'essere strutturato come reato di evento. Proprio la descrizione di tali possibili eventi alternativi pone i profili di maggiore problematicità per l'interpretazione della norma.

Il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. non deriva *sic et simpliciter* dalla "somma" dei reati di cui all'art. 612 c.p. (Minacce) e di cui all'art. 660 c.p. (Molestie). Caratteristica peculiare del reato di atti persecutori risulta in effetti la previsione della necessaria reiterazione delle singole condotte. La norma non precisa quante volte la reiterazione debba avvenire, né l'arco temporale all'interno del quale la condotta deve essere "replicata". Tale caratteristica risulta solo apparentemente suggestiva sul piano della indeterminatezza, atteso che proprio la natura del reato di evento, per la consumazione del quale il legislatore richiede la realizzazione alternativa di (almeno) una delle tre situazioni sopra esposte, impone di rapportare in chiave funzionale sia sotto il profilo numerico che temporale la rilevanza penale della condotta rispetto agli eventi descritti.

Si può escludere che il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. rientri nel novero dei reati complessi. È nondimeno necessario analizzare, rispetto ai reati di cui agli artt. 612 c.p. e 660 c.p., le indicazioni della giurisprudenza di merito che potrebbero ritenersi utilizzabili in relazione alla nuova fattispecie. Inutile dire che "tutti gli strumenti di comunicazione telematica", nelle più svariate forme, possono veicolare, con particolare efficacia, entrambe le tipologie di condotte, consentendo anzi con estrema facilità forme di reiterazione. In generale, la minaccia è qualsiasi mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno; una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè *contra ius*, che in un futuro più o meno prossimo potrà essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio⁸. Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 612 c.p., la minaccia, valutata con un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive, deve esser, idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifica in concreto. Si tratta di un reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l'azione intimidatoria è portata a conoscenza del

⁸ Cfr. Cass. Sez. V, n.8275/1986, CED 173578.

soggetto passivo⁹. Al concetto di gravità della minaccia va attribuito un carattere relativo, riferibile non soltanto all'entità del male minacciato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione ed alle condizioni in cui si trovano i soggetti del delitto¹⁰.

Che la minaccia non possa essere considerata solo quella verbale o quella posta in essere a mezzo di oggetto atto ad offendere lo chiarisce la S.C., laddove afferma che la fattispecie di cui all'art. 612 c.p. è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo¹¹. Una situazione che si attaglia perfettamente alla tipologia di condotta che potrebbe ricorrere nel caso di stalking. Si pensi alla trasmissione di e-mail o messaggi telematici contenenti immagini inquietanti o riferimenti alla vita privata dei destinatari: difficile pensare a forme più efficaci di minaccia.

Di particolare rilievo e attualità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., risulta l'indicazione in base alla quale sussisterebbe il reato di cui all'art. 612 c.p. anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza¹².

Merita una riflessione anche il principio per il quale ai fini dell'art. 612 c.p., il pregiudizio minacciato deve essere idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo. Non sarebbe tuttavia necessaria l'effettiva intimidazione della vittima, trattandosi di un reato formale di pericolo la cui esecuzione si attua con la semplice esposizione a pericolo dell'interesse protetto¹³ essendo quindi semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale

⁹ Cfr. Cass. Sez. IV, n. 8264/1985, CED 170482.

¹⁰ Cfr. Cass. Sez. V, n.8107/1982, CED 155140.

¹¹ Cfr. Cass., Sez. V, n. 11256/1984, CED 167163.

¹² Cfr. Cass. Sez. V, n.6289/1985, CED 169902; fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato, ritenuta non accoglibile la tesi difensiva fondata sul rilievo che, non essendo state percepite le frasi minacciose direttamente dalla persona offesa, bensì dalle sue impiegate e per via telefonica, sarebbe venuta meno ogni loro carica intimidatrice.

¹³ Cfr. Cass., Sez. V, 10899/1980, CED 146333.

del soggetto passivo¹⁴. Analogamente anche una minaccia espressa in forma condizionata potrebbe costituire il reato di cui all'art. 612 c.p., purché risulti idonea a restringere la libertà psichica della persona offesa. Solo quando il male annunciato appaia assolutamente impossibile e non sia allo stesso tempo tale da ingenerare comunque timore la minaccia potrà considerarsi giuridicamente irrilevante¹⁵. Inoltre - ovviamente - l'efficacia intimidatrice di una frase è direttamente proporzionale all'attuabilità del danno che ne formi oggetto, così che se il male minacciato si presenta ex se non concretamente realizzabile, non sarebbe configurabile alcuna aggressione, penalmente rilevante, alla sfera psichica del soggetto passivo¹⁶. Tali tesi possono assumere un rilievo in relazione al delitto di atti persecutori in generale e al *cyberstalking* in particolare, ben potendo la condotta – non percepita come effettiva minaccia - rilevare ai fini della molestia, così da contribuire al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla fattispecie¹⁷.

Proprio in relazione al delitto di cui all'art. 612-bis c.p. deve ritenersi utilizzabile il principio per il quale l'ingiustizia del male minacciato - e, quindi, l'illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 c.p. - non viene meno anche se non risulti ingiusto il motivo che è alla base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione¹⁸. In questo senso, ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge¹⁹.

¹⁴ Cfr. Cass., Sez. V, n. 46528/2008, CED 242604.

¹⁵ Cfr. Cass., Sez. V, n.5734/1981, CED 149294.

¹⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, n. 8008/1993, CED 194919.

¹⁷ Cfr. G. D'AIUTO, *Stalking. Aspetti Sostanziali, Processuali e Profili Psicologici*. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp.121-125.

¹⁸ Cfr. Cass., Sez. V, n. 3718/1982, CED 153137.

¹⁹ Cfr. Cass., Sez. V, n. 4633/2004, CED 228064.